

IVA

Limitazione dell'Iva al 5% sul gas metano

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Il **Decreto energia**, [D.L. 130/2021](#) convertito in L. 171/2021 ha previsto la riduzione al **5% dell'aliquota Iva** applicabile alle somministrazioni di **gas metano destinate a usi civili e industriali**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2021**.

La [circolare 17/E/2021](#) fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'agevolazione.

L'aliquota Iva prevista per il gas metano dal **D.P.R. 633/1972** è divisa tra il 10 ed il 22%, in particolare:

- ai sensi del n. 103) della [Tabella A](#), parte III, è assoggettato **all'aliquota Iva del 10%** il gas per uso di **imprese estrattive, agricole e manifatturiere**, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, nonché il gas metano destinato ad essere **immerso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione** per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica,
- in forza del n. 127-*bis*) della medesima [Tabella A](#), parte III, alla somministrazione di gas metano usato per **combustione per usi civili** si applica l'aliquota Iva del 10% limitatamente al **consumo di 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare)**.

Si applica **l'aliquota Iva ordinaria del 22%** al gas metano per usi industriali diversi dagli anzidetti e quello relativo a consumi per usi civili eccedenti il limite di 480 metri cubi annui.

L'[articolo 2 D.L. 130/2021](#) ha disposto che, in deroga a queste disposizioni, le somministrazioni di gas metano usato per **combustione per usi civili e industriali di cui all'[articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995](#)** (TUA – Testo unico delle accise), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2021**, vengano assoggettate all'aliquota Iva del 5%.

Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, **contabilizzate sulla base di consumi stimati**, l'aliquota Iva del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali **conguagli**, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all'ultimo trimestre del 2021, **a prescindere dal momento di fatturazione** degli stessi.

Il riferimento al TUA rimanda agli usi di gas naturale per autotrazione, **per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili**, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: pertanto, **l'aliquota Iva del 5% è applicabile a tutte le somministrazioni per usi civili ed industriali**, seppure **in via temporanea**, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%.

La definizione di usi civili ed industriali è fornita dall'[articolo 26, comma 2 e 3, D.Lgs. 504/1995](#). Sono considerati compresi negli **usi civili** anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, **posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva**, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

Sono considerati compresi negli **usi industriali gli impieghi del gas naturale**, destinato alla combustione, in **tutte le attività** industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano una potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10% della potenza termica erogata all'utenza (caratteristiche tecniche indicate nell'[articolo 11, comma 2, lettera b, L. 10/1991](#)), **anche se riforniscono utenze civili**.

Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, **anche quando non è previsto lo scopo di lucro**, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da **istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti**.

L'impiego del **gas metano per autotrazione resta**, invece, **escluso dall'agevolazione in esame**, in quanto non espressamente richiamato dall'[articolo 2, comma 1, D.L. 130/2021](#). Allo stesso modo è escluso l'utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica che per **motivi di politica ambientale è assoggettato alla tassazione** dell'[articolo 21, comma 9, D.Lgs. 504/1995](#).

Con riferimento alla **generazione combinata di energia elettrica e calore utile** destinato ai soli usi civili e industriali, è possibile determinare per differenza il quantitativo per la sola produzione di calore utile considerando che il **consumo specifico convenzionale** è fissato per il

gas naturale a 0,220 mc per KWh dall'[articolo 21, comma 9ter, D.Lgs. 504/1995](#).

L'aliquota Iva **ordinariamente prevista** ritorna applicabile in relazione al **gas metano erogato a partire dal 1° gennaio 2022**.